

N. 1005/2003 R.G.E.



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile

IL GE,

vista la nota depositata dal delegato alla vendita;

rilevato che gli esperimenti d'asta sin qui tenuti sono andati deserti;

dispone

che il delegato alla vendita proceda alla fissazione di un ulteriore esperimento di vendita (solo) senza incanto al valore (c.d. prezzo base) pari a quello dell'ultimo esperimento di vendita tenuto diminuito di un quinto e che in caso di esito infruttuoso esperisca un ulteriore tentativo di vendita, sempre senza incanto, al prezzo pari al prezzo base precedente diminuito di un ulteriore quinto, avendo sempre cura di precisare nell'avviso di vendita che saranno considerate valide le offerte anche inferiori di $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo così come determinato; il professionista delegato dovrà sempre indicare il valore numerico del prezzo base d'asta e dell'offerta minima;

ordina

al creditore procedente ovvero al creditore ipotecario di primo grado se presente di versare al delegato alla vendita un ulteriore fondo spese per € 1.000,00 entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento a cura del delegato alla vendita;

avvisa

che in caso di esito negativo dei predetti esperimenti di vendita verrà fissata udienza nell'ottica dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. per dichiarare l'infruttuosità della procedura esecutiva.

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Silvia Vaghi